



Riviera, 22 agosto 2023

Messaggio Municipale no. 10/2023

MODIFICA DEL REGOLAMENTO COMUNALE

Signora Presidente,
Signore e Signori Consiglieri comunali,

con il presente messaggio vi sottoponiamo, per approvazione, una modifica al regolamento comunale (ROC), specificatamente l'aggiornamento delle disposizioni che regolano gli eventi di canicola e l'implementazione delle necessarie basi legali per la gestione delle banche di dati.

1. MODIFICHE DEL REGOLAMENTO

Aggiornamento disposizioni che regolano gli eventi di canicola

In estate sempre più sovente si verificano periodi di canicola che possono avere un impatto negativo sulla salute della popolazione e in particolare dei lavoratori all'aperto.

In caso di allerta canicola di livello 3 e 4 stabiliti da MeteoSvizzera il protocollo del Gruppo operativo salute & ambiente (GOSA), istituito dal Consiglio di Stato, prevede un'informazione costante alla popolazione e una comunicazione ai principali partner, fra cui i Comuni.

Infatti, in caso di caldo intenso e prolungato è importante implementare subito misure adeguate di protezione della salute degli operai e delle maestranze, come l'anticipo dei lavori all'esterno, permettendo di evitare le ore più calde del giorno.

La Sezione degli enti locali (SEL) lo scorso anno ha riattivato una sensibilizzazione mirata ai Comuni, informando che il Gran Consiglio, il 22 novembre 2021, ha accolto le conclusioni del rapporto di maggioranza sulla mozione 20 giugno 2020 "Allarme canicola e tutela della salute dei salariati". In quella sede è stato sottolineato come le precedenti raccomandazioni della SEL e del Medico cantonale non siano state recepite in modo uniforme nei Comuni e come vi sia "un grado disomogeneo della sensibilità" rispetto a questo tema.

Il nostro regolamento già contempla delle disposizioni da adottare in caso di canicola; si tratta ora di adattarle in base a quanto indicato dalla SEL.

Art. 67 Deroghe

¹ *Invariato*

² Durante i periodi con temperature elevate, in particolare durante gli allarmi canicola emessi dall'autorità cantonale, il Municipio può concedere deroghe generalizzate a salvaguardia della salute dei lavoratori.

Art. 67 Deroghe

¹ *Invariato*

² Nei giorni in cui è in vigore l'allarme canicola, decretato dalle competenti autorità cantonali, in deroga all'art. 65 del presente regolamento, l'orario di inizio dei lavori all'aperto in settori quali l'edilizia e la pavimentazione stradale è

³ Invariato	anticipato alle ore 06.00, salvo disposizioni contrarie da parte del Municipio. ³ Invariato
------------------------	---

Il nuovo capoverso 2 dell'art. 67 consente automaticamente l'inizio dei lavori sui cantieri o di altre attività all'aperto già alle ore 06.00 nei periodi di canicola decretati dal GOSA.

Implementazione basi legali per gestione banche dati

Secondo l'art. 6 della Legge sulla protezione dei dati personali (LPDP), le elaborazioni sistematiche di dati personali - vale a dire le elaborazioni che presentano regolarità o durata (art. 4 cpv. 4 LPDP), come quelle che avvengono con l'utilizzo di banche dati - richiedono una base legale. La stessa è tesa a garantire un fondamento democratico e la sicurezza giuridica quando lo Stato elabora dati in modo sistematico. L'obbligo della base legale si estende a tutti i soggetti della LPDP, quindi anche ai Comuni (art. 2 cpv. 2 LPDP).

Per banca dati s'intende una raccolta di dati personali predisposta o predisponibile per l'identificazione delle persone interessate (art. 4 cpv. 5 LPDP). La base legale va stabilita a livello comunale per le cosiddette banche dati residuali dei Comuni, vale a dire per quelle che non sono già oggetto di disciplinamento specifico nel diritto settoriale superiore (quali ad esempio il registro degli abitanti o il catalogo elettorale).

Si tratta dunque, in particolare, delle banche dati per la gestione fisica delle pratiche comunali correnti (archivi degli incarti) nei vari settori, unitamente alle rispettive liste delle pendenze o della corrispondenza. A titolo d'esempio si possono citare le banche dati (cartacee e/o elettroniche) delle pratiche correnti nel settore del controllo abitanti, nel settore edilizio, assistenziale, fiscale e le rispettive liste delle pendenze.

Di seguito vengono proposti gli articoli che devono essere implementati nel ROC con il relativo commento.

	Capitolo 4 – Archivi dei dati
--	--------------------------------------

Viene aggiunto il capitolo 4 al Titolo VIII del ROC (Norme di polizia), in modo da inserire correttamente le disposizioni concernenti gli archivi di dati.

	<p>Art. 78 bis Archivi dei dati</p> <p>¹Il Comune può gestire archivi di dati per la registrazione, la gestione e il controllo della corrispondenza e degli affari. I sistemi di informazione possono contenere dati personali degni di particolare protezione e profili della personalità, in quanto essi siano desumibili dalla corrispondenza o dalla natura dell'affare.</p> <p>²L'accesso agli archivi di cui al cpv. 1 da parte dei membri degli organi comunali e dei collaboratori del Comune è dato in funzione delle necessità informative per l'adempimento di specifici compiti legali.</p>
--	--

	<p>³Il Comune può emanare disposizioni esecutive sull'organizzazione e la gestione dei sistemi d'informazione e di documentazione, nonché sulla protezione e la sicurezza dei dati personali ivi contenuti.</p>
--	--

Con archivi di dati per la registrazione, la gestione e il controllo della corrispondenza e degli affari s'intendono, come detto, gli archivi attivi (manuali o automatizzati) della documentazione e le liste delle pendenze. Gli archivi passivi riguardanti pratiche concluse sono invece oggetto della legislazione sull'archiviazione. Potendo contenere anche dati personali ed essendo questi ultimi elaborati in modo regolare e duraturo, questi sistemi d'informazione e di documentazione costituiscono nello stesso tempo degli archivi di dati personali, rispettivamente delle elaborazioni sistematiche di dati ai sensi della LPDP. Essi soggiacciono perciò all'obbligo della base legale (art. 6 LPDP). Poiché i dati elaborati possono essere di natura sensibile, la base legale deve essere di rango formale (artt. 4 cpv. 2 e 6 cpv. 1 seconda frase LPDP). Sul piano comunale, esse vanno quindi previste in un regolamento comunale.

Il cpv. 1 disciplina l'oggetto dei sistemi d'informazione e di documentazione (i dati personali, eventualmente meritevoli di particolare protezione, che possono essere elaborati nell'evasione degli affari comunali), lo scopo dell'elaborazione (la registrazione, la gestione e il controllo della corrispondenza e degli affari) e l'organo responsabile (il Comune). Al fine di coprire le banche dati residuali di tutti gli organi comunali – quindi anche del Legislativo – l'organo responsabile è genericamente definito come Comune.

Il cpv. 2 prevede la modulazione degli accessi agli archivi di cui al cpv. 1 in funzione delle reali e comprovate necessità informative per l'adempimento di specifici compiti legali.

Il cpv. 3 riserva la facoltà per il Comune di emanare ulteriori e più precise norme, in particolare per quanto riguarda la durata di conservazione dei dati e le misure di sicurezza.

	<p>Art. 78 ter Gestione archivi dei dati e norme applicabili</p> <p>¹Gli archivi di dati personali gestiti dal Comune in virtù del diritto settoriale superiore possono essere gestiti fisicamente in un unico sistema informativo.</p> <p>²Sono riservate le norme del diritto settoriale superiore di ogni singolo archivio di dati, segnatamente riguardanti gli scopi dell'elaborazione, i diritti di accesso, la durata di conservazione dei dati e le misure di sicurezza.</p>
--	---

Il cpv. 1 stabilisce la facoltà del Comune di gestire più archivi di dati previsti dal diritto settoriale superiore (ad esempio il registro degli abitanti, il catalogo elettorale, l'archivio di dati fiscale, l'archivio di dati del servizio sociale comunale, ecc.) in un unico "ambiente automatizzato", rispettivamente tramite un unico applicativo.

Il cpv. 2 richiama esplicitamente il diritto settoriale superiore per quanto riguarda gli scopi, i diritti di accesso, la durata di conservazione dei dati e le misure di sicurezza di ogni singolo archivio di dati. Ciò significa che la conglomerazione fisica di più archivi di dati in un unico ambiente automatizzato non comporta la loro fusione parziale o totale in termini di contenuto, di organi responsabili, di diritti

d'accesso e di misure di sicurezza, ma unicamente il loro stoccaggio in un contenitore comune. Per il resto i singoli archivi di dati devono essere gestiti conformemente al rispettivo diritto settoriale superiore, vale a dire secondo regole proprie, in particolar per quanto riguarda i diritti di accesso.

2. ASPETTI FINANZIARI

Le modifiche in questione del ROC non toccano aspetti finanziari.

3. CONCLUSIONI

In considerazione di quanto sopra indicato il Municipio propone al vostro consesso l'approvazione della modifica del Regolamento comunale.

3.1. Aspetti procedurali e formali

Quoziente di voto: è sufficiente la maggioranza semplice, ritenuto che i voti affermativi devono raggiungere almeno un terzo (11) dei membri del Consiglio comunale (art. 61 cpv. 1 LOC).

La delibera è soggetta al diritto di referendum (art. 75 LOC)

3.2. Attribuzione messaggio municipale

Si attribuisce alla Commissione delle petizioni l'esame del seguente messaggio municipale. Il rapporto commissionale dovrà essere depositato presso la Cancelleria comunale almeno 7 giorni prima della seduta del Consiglio comunale (art. 71 LOC).

3.3. Proposta di decisione

Per le considerazioni espresse e fatto riferimento agli atti annessi, richiamati gli artt. 13 cpv. 1 lett. a), 42 cpv. 2 e 186 LOC, vi invitiamo a voler

DECRETARE

1. È approvata la modifica del Regolamento comunale.
2. La presente modifica entrerà in vigore con l'approvazione del Consiglio di Stato ai sensi dell'art. 188 LOC.

Con la massima stima.

Per il Municipio

Il Sindaco:  A. Pellanda

Il Segretario:  P. Laube



Approvato con risoluzione municipale no. 775 del 21 agosto 2023.